

Pubblicato il 07/11/2016

N. 06947/2016 REG.PROV.CAU.

N. 09509/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9509 del 2016, proposto da Michela Pavia, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Vocella C.F. VCLLGU81T30B111Y, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. per il Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Ambito Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Luigi Bianco non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n. 235/14 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/15 - 2015/16 e 2016/17 nella parte in cui non concede ai docenti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2001 la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle suddette graduatorie utilizzabili per le

assunzioni a tempo indeterminato nonché per il risarcimento dei danni - riassunzione - (Tribunale di Roma Sezione lavoro sentenza n. 2031/16);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Ambito Provincia di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista la domanda di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai controinteressati, con modalità informatica sul sito del MIUR;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di *fumus boni juris*, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 (a cui è equiparato il diploma di maturità magistrale ad indirizzo sperimentale socio-psico-pedagogico) che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7.11.2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO